



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-02-2018 (punto N 25)

Delibera N 147 del 19-02-2018

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Paolo BANTI

Oggetto

l.r. 3/94. integrazioni al piano di controllo della specie volpe ai sensi dell'art. 37 di cui alla DGRT n. 1444 del 19 dicembre 2017

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

ENRICO ROSSI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie volpe (*Vulpes vulpes*), nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994, allo scopo di dare risoluzione ai problemi di predazione su fauna selvatica e su animali domestici di bassa corte e attività zootecniche causati dalla specie nel territorio regionale;

Vista la “Procedura per l’attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 che disciplina il controllo della fauna selvatica, approvata con delibera della Giunta regionale n. 310 del 11/04/2016 così come modificata dalla Delibera della Giunta regionale n. 807 del 1° agosto 2016;

Considerato che l'attuazione delle suddette procedure si esplica previa la approvazione da parte della Giunta Regionale dei piani di controllo relativi a ciascuna specie selvatica;

Visto il piano di controllo della specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Toscana per il periodo 2017-2019 redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte operative (tempi, modi, procedure, verifica delle condizioni preliminari) per l'attivazione degli interventi di controllo sulla specie, inviato ad ISPRA con nota del 31 ottobre 2017 prot. 520826, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 37 della l.r. 3/94;

Visto il parere dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 58715/T-A17 del 27 novembre 2017, favorevole alle azioni e procedure proposte;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1444 del 19 dicembre 2017 (“Piano di controllo per la specie volpe (*Vulpe vulpes*) per il periodo 2017 – 2019 per la prevenzione dei danni da predazione alla fauna selvatica e agli allevamenti zootecnici”), che approva il Piano di controllo della specie volpe in Regione Toscana

Viste le richieste giunte da parte dei presidenti degli ATC toscani in qualità di soggetti gestori delle Zone Ripopolamento e Cattura e di altri istituti faunistici pubblici, conservate agli atti d'ufficio, che indicano una aumento della presenza della specie volpe negli ultimi anni in conseguenza della parziale efficacia degli interventi di controllo effettuati in passato con le sole metodologie previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1444 del 19 dicembre 2017, richiedendo al contempo la possibilità di effettuare interventi nelle aree circostanti alle tane;

Ritenuto, coerentemente a quanto espresso nel suddetto parere ISPRA di cui prot. 58715/T-A17 del 27 novembre 2017, di prevedere nel sopra citato “Piano di controllo per la specie volpe (*Vulpe vulpes*) per il periodo 2017 – 2019”, la possibilità di attuare interventi di controllo anche in aree interessate da immissioni di selvaggina, purché le immissioni siano realizzate con elevati standard qualitativi allo scopo del recupero delle popolazioni naturali nell'ambito di progetti di durata temporale massima di tre anni;

Considerato quanto espresso nel suddetto parere dell'ISPRA relativamente all'esclusione degli interventi di controllo in braccata, a causa del potenziale impatto negativo sulle altre componenti delle zoocenosi;

Considerato altresì che tale impatto prodotto dall'utilizzo dei cani nei negli interventi di controllo sulla volpe, risulta soprattutto relazionato al possibile disturbo delle specie non target, nei periodi dalle nascite e cura della prole, in conseguenza del numero elevato dei cani da seguita normalmente utilizzati negli interventi in braccata;

Ritenuto comunque necessario e opportuno intervenire con cani da tana ed altri soggetti specializzati alla ricerca della sola volpe, anche nelle aree prospicienti alle tane, al fine di realizzare gli obiettivi numerici e qualitativi previsti dal Piano di controllo;

Considerato che questa tipologia di intervento, finalizzata a migliorare le azioni di controllo alla tana, possa essere sperimentata per un periodo limitato di tempo, nelle sole aree prospicienti le tane degli istituti destinati all'incremento della piccola fauna stanziale, che assommano circa al 6,5% della SAF regionale, e con un numero massimo di due cani da tana o specializzati sulla volpe;

Ritenuto pertanto opportuno integrare il Piano di controllo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1444 del 19 dicembre 2017, consentendo, in via sperimentale nel periodo gennaio-marzo, l'impiego di due cani specializzati alla ricerca della sola volpe, limitatamente alle aree di tana e ai 500 metri ad esse circostanti degli istituti faunistici autorizzati, con compito rafforzativo rispetto ai soli cani da tana;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di modificare il Piano di controllo delle popolazioni di volpe in Regione Toscana di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1444 del 19 dicembre 2017 (“Piano di controllo per la specie volpe (*Vulpe vulpes*) per il periodo 2017 – 2019 per la prevenzione dei danni da predazione alla fauna selvatica e agli allevamenti zootecnici”), inserendo nell'allegato A della suddetta delibera, nel paragrafo “Modalità dell’attività di controllo” dopo il primo capoverso, la seguente previsione:

“L’attività di controllo è altresì autorizzabile nei predetti Istituti faunistici anche in aree interessate da immissioni di selvaggina, purché le immissioni siano realizzate con elevati standard qualitativi allo scopo del recupero delle popolazioni naturali nell’ambito di progetti di durata temporale massima di tre anni.”.

- di integrare il Piano di controllo delle popolazioni di volpe in Regione Toscana di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1444 del 19 dicembre 2017 (“Piano di controllo per la specie volpe (*Vulpe vulpes*) per il periodo 2017 – 2019 per la prevenzione dei danni da predazione alla fauna selvatica e agli allevamenti zootecnici”), inserendo nell'allegato A della suddetta delibera, nel paragrafo “Modalità dell’attività di controllo” dopo la modalità “alla tana” la seguente previsione:

“nel periodo gennaio-marzo, negli istituti faunistici autorizzati gli interventi con modalità alla tana sono consentiti entro un raggio di 500 metri dalle tane, con cani da tana e/o comunque appositamente addestrati che garantiscano durante le azioni di controllo adeguata selettività sulla specie volpe, accompagnati dai loro conduttori, in numero massimo di 2 cani per conduttore.”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI